



COMUNE di TENNO

PROVINCIA di TRENTO

DISCIPLINARE
PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI
PULIZIA STABILI
(periodo giugno 2025 - maggio 2026)

ART. 1 OGGETTO

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia degli stabili di proprietà comunale o in uso al Comune sotto elencati, conformemente alle prescrizioni quantitative e modalità di intervento previste dal presente Capitolato e nell'Elenco stabili indicante prestazioni e frequenze allegato C) per un monte ore complessivo stimato pari a 3.300 circa.

	Descrizione	mq. superficie
1	MUNICIPIO Palazzo Brocchetti	811,60
2	PALAZZINA ex MUNICIPIO	92,60
3	PALAZZINA TENNIS (sala riunioni e servizi igienici interni; servizi igienici esterni (bagno e antibagno)	72,30 6,60
4	CASA SOCIALE COLOGNA	98,23
5	CASA SOCIALE VILLE DEL MONTE	139,41
6	SERVIZI IGIENICI presso CIMITERO VILLE DEL MONTE, PARCHEGGIO LAGO, SPIAGGIA DEL LAGO E LOCALITA' CALVOLA	35,00
7	AMBULATORIO SANITARIO TENNO	75,60
8	SCUOLA PRIMARIA TENNO	665,09
9	PALESTRA SCUOLA PRIMARIA TENNO	790,64
10	CINEMA-TEATRO PARROCCHIALE, in comodato d'uso	436,35

ART. 2 CONDIZIONI GENERALI

1. Il servizio di pulizia dovrà essere svolto conformemente alle prescrizioni poste dal presente Capitolato con le seguenti precisazioni:
 - il servizio di pulizia ordinaria consistente nelle prestazioni elencate per ciascuno stabile sarà effettuato con le frequenze indicate nell'elenco allegato C ;
 - il servizio di pulizia straordinaria sarà effettuato esclusivamente su chiamata; le frequenze riportate nell'Elenco allegato sono puramente indicative; le relative prestazioni verranno richieste secondo le necessità riscontrate dal Comune.
2. La ditta appaltatrice non può per nessun motivo introdurre variazioni o addizioni di sorta al servizio assunto, senza averne ricevuto l'ordine per iscritto dal dipendente incaricato dall'Amministrazione.
3. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto, divenuta efficace l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 3 DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto del servizio avrà durata per il periodo da giugno 2025 al termine dell'anno scolastico (attualmente al 12/06/25) fino al 31/05/2026;
2. Per la scadenza del contratto non è richiesto alcun preavviso o notifica.
3. E' possibile la proroga del contratto per il periodo massimo di 12 mesi, qualora ritenuto conveniente dall'Amministrazione e previo accordo tra le parti.

Art. 4
ESECUZIONI DELLE PRESTAZIONI

1. L'impresa appaltatrice si impegna a effettuare in proprio i servizi di pulizia, eseguendoli a perfetta regola d'arte con ogni cura e sotto la personale sorveglianza del titolare dell'Impresa o di persona preposta, che sarà responsabile della vigilanza e del controllo sulla esecuzione e di quanto altro alla stessa connesso.
2. All'uopo l'impresa appaltatrice garantisce di essere in possesso di mezzi e attrezzature idonee e moderne per l'esecuzione del servizio anche in ordine alle caratteristiche e alla struttura degli ambienti e loro accessori.
3. Il servizio di pulizia dovrà essere eseguito in modo da soddisfare tutte le esigenze ed assicurare la buona conservazione dei locali e di quanto in essi contenuto. Particolari precauzioni dovranno essere adottate per la pulizia dei locali contenenti apparecchiature elettriche o elettroniche, terminali, telefoni, suscettibili di danneggiamento.
4. Tutti i servizi di pulizia dovranno essere espletati negli orari indicati dal Comune e comunque quando non arrechino disfunzioni al normale svolgimento delle attività. La pulizia degli edifici e locali deve essere effettuata al di fuori del normale orario di lavoro degli uffici comunali, degli ambulatori medici e per i servizi relativi alla scuola primaria al termine dell'attività scolastica giornaliera.
5. L'impresa appaltatrice dovrà espletare il servizio oggetto del presente appalto con organizzazione autonoma sia di mezzi sia di tempi operativi, impegnandosi a fornire a propria cura e spese, a ciclo continuo, di tutto il materiale necessario (*sapone, carta igienica, asciugamani necessari per i servizi igienici*), nonché delle attrezzature occorrenti. In caso di applicazione di dosatori o affini e/o sistemi specifici di asciugatura, l'impresa è tenuta a fornire senza interruzioni il relativo materiale di ricambio, quale ad esempio soluzioni detergenti liquide, asciugamani di carta, asciugamani a rotolo, ecc.
6. Per tutti gli edifici oggetto del presente appalto, l'impresa appaltatrice è tenuta a depositare e racchiudere in idonei sacchi di plastica quanto risulta dallo svuotamento dei cestini e posacenere e in genere di quanto raccolto durante l'espletamento del servizio di pulizia, provvedendo allo smaltimento in modo differenziato negli appositi cassonetti all'esterno dell'edificio presso il punto di raccolta più vicino.
7. Qualora nel corso dell'esecuzione delle operazioni di pulizia sia constatato che nel contratto, nel capitolato o nel novero delle indicazioni tecniche, non siano state specificate alcune particolarità tecnico operative d'intervento, necessarie a giudizio insindacabile del dipendente incaricato dal Comune per garantire la perfetta esecuzione del servizio ed il rispetto di leggi, norme, regolamenti vigenti, l'impresa è tenuta a provvedervi in conformità agli ordini che in proposito saranno impartiti senza che ad essa spetti alcun particolare compenso.
8. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di accertare la quantità minima di personale e di ore lavorative necessarie per espletare accuratamente il servizio di pulizia.
9. Il personale addetto al servizio di pulizia presso la sede municipale dovrà effettuare la timbratura automatizzata del cartellino personale all'inizio e alla fine del servizio. Per i servizi svolti presso ogni altro stabile dovrà essere compilato il rapporto di intervento con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e fine servizio che verrà affisso presso ogni stabile oggetto di intervento.

Art. 5
PRODOTTI E MATERIALI – REGOLE DI COMPORTAMENTO SGA

1. I prodotti e materiali forniti ed utilizzati nei servizi di pulizia in appalto dovranno essere dotati del marchio di certificazione ambientale (ECOLABEL o marchio equivalente certificato a livello europeo) e riportati in apposito elenco.
2. I prodotti detergenti forniti ed utilizzati dovranno essere garantiti in base alle caratteristiche riportate nelle relative schede, dovranno essere biodegradabili e non essere corrosivi.
3. La ditta aggiudicataria dovrà fornire preventivamente all'Amministrazione le schede tecniche e di sicurezza di tutti i prodotti e materiali impiegati. Le schede dei prodotti dovranno essere sempre presenti nei locali di deposito dei materiali presso gli stabili comunali e mantenute aggiornate.
4. Il personale incaricato dovrà rispettare le *"Regole di comportamento per gli appaltatori"* previste dal Sistema di gestione ambientale del Comune di Tenno e riportato nell'Allegato H).

ART. 6
ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

1. Per l'espletamento del servizio in oggetto del presente capitolato, la ditta appaltatrice si obbliga al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. predisporre sui luoghi di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere, attenendosi a quanto disposto dalle vigenti norme in materia di prevenzione e protezione;
 - b. osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie del personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso d'appalto;
 - c. adottare nell'esecuzione del servizio, i procedimenti e le cautele necessari per garantire la vita, l'incolumità del personale; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla ditta appaltatrice restandone sollevata il Comune, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza;
 - d. attuare nei confronti del personale occupato nelle prestazioni oggetto del contratto e se cooperativa nei confronti dei soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto alla categoria ed alla località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria;
 - e. la ditta appaltatrice si obbliga altresì a continuare ad applicare tale trattamento nei confronti dei dipendenti, e se cooperativa anche nei confronti dei soci, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse;
 - f. la ditta appaltatrice solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in dipendenza della mancata osservanza degli impegni, di cui sopra, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente.
2. Il Comune, in caso di violazione di cui ai precedenti articoli e commi, e previa contestazione alla ditta appaltatrice delle inadempienze valevole quale costituzione in mora agli effetti di cui all'art. 1219 C.C. o denunciate dal Servizio Provinciale del Lavoro, sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente alle inadempienze fino a che dal Servizio suddetto non sia stato accertato che è stato corrisposto ai dipendenti quanto loro è dovuto ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti la ditta appaltatrice non può opporre eccezione all'Amministrazione comunale, né a titolo di risarcimento danni.
3. La ditta appaltatrice dovrà impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal **Codice di comportamento dei dipendenti** del Comune di Tenno, approvato con deliberazione Giunta comunale n. 18 del 26.03.2015 (pubblicato sul sito web del Comune – sezione Amministrazione trasparente, in data 8 aprile 2015), per

quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta. La violazione degli obblighi di comportamento potrà essere causa della risoluzione del contratto.

ART. 7 SUBAPPALTO

1. E' fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena l'immediata revoca dell'incarico e l'incameramento della cauzione.
2. In caso di infrazione alle norme del presente capitolato commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune e verso terzi si intenderà l'appaltatore.

ART. 8 RESPONSABILITA' PER DANNI - OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. La ditta appaltatrice è direttamente responsabile dei danni alle persone e/o alle cose provocati nell'esecuzione del servizio, nonché alla sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà dell'Amministrazione o in deposito presso la stessa, che dovesse verificarsi durante l'orario di espletamento del servizio di pulizia, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.
2. La ditta appaltatrice è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti il Comune di Tenno.
3. La ditta appaltatrice ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Comune tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio, possano pregiudicare il regolare svolgimento dello stesso.
4. La ditta appaltatrice solleva il Comune da qualunque azione che possa essergli intestata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.
5. E' escluso inoltre ogni compenso alla ditta appaltatrice per danni che pregiudichino gli interventi dallo stesso eseguiti, per danni o perdite di materiali ed attrezzature, per danni alle opere provvisorie, anche se dipendenti da terzi.
6. A garanzia della copertura degli eventuali danni di cui sopra, la ditta appaltatrice è tenuta a stipulare, con primaria compagnia di assicurazioni e per l'intera durata dell'appalto, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) a garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persone, cose ed animali nell'espletamento dei servizi e dei lavori oggetto di appalto, anche per fatto imputabile agli operatori impiegati nei medesimi (RCO), sollevando con ciò il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.
7. Il massimale unico di assicurazione non dovrà essere inferiore all'importo di € **1.000.000,00** (unmilione/00) per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.
8. Copia di tale polizza dovrà essere depositata presso il Comune prima della stipulazione del contratto relativo all'espletamento del servizio.

ART. 9 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI

1. La ditta appaltatrice deve assicurare il servizio con proprio personale sufficiente, anche con riferimento alle contemporaneità dello svolgimento di determinate prestazioni e per il tempo necessario a svolgere accuratamente il lavoro di pulizia.
2. Prima dell'assunzione del servizio la ditta appaltatrice deve trasmettere al Comune di Tenno l'elenco del personale impiegato, sia abitualmente addetto che supplente. Eventuali variazioni a tale elenco dovranno essere segnalate immediatamente per iscritto dall'Impresa appaltatrice all'Amministrazione appaltante.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'esclusione, in qualsiasi momento, delle persone che, a suo insindacabile giudizio, non risultassero gradite. In sostituzione dei soggetti esclusi la controparte avrà l'obbligo di utilizzarne altri, i cui nominativi saranno comunicati all'Amministrazione.
4. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di richiedere, relativamente al personale dell'impresa appaltatrice, nonché di quello addetto a lavori sia ricorrenti che saltuari, copia del "nulla-osta" rilasciato dall'Ufficio di Collocamento competente, e, nel caso di Società Cooperative o loro Consorzi, oltre che l'elenco e i "nullaosta" per gli eventuali operai ausiliari, sarà anche presentato, su richiesta, l'elenco dei Soci e la certificazione per gli stessi rilasciata dall'Ufficio di Collocamento competente, attestante che il lavoratore socio è stato assegnato al lavoro appaltato.
5. La ditta appaltatrice è tenuta ad ottemperare agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di protezione e di condizioni di lavoro, in vigore nel luogo dove devono essere prestati gli interventi, applicabili ai servizi oggetto dell'appalto.
6. Le autorità che possono fornire le necessarie informazioni in merito ai suddetti obblighi sono le seguenti: INPS, INAIL, Servizio lavoro della Provincia Autonoma di Trento.
7. La ditta appaltatrice è obbligata ad applicare e far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori del territorio della Provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi locali, vigenti nel luogo di prestazione dei servizi, per tutta la durata di svolgimento degli stessi. Il medesimo è obbligato altresì ad applicare il contratto e gli accordi anzidetti anche dopo la loro scadenza e fino all'avvenuta sostituzione e, nel caso di appartenenza ad imprese cooperative, anche nei rapporti con i soci.
8. I suddetti obblighi vincolano la ditta appaltatrice anche se l'impresa di appartenenza non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
9. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la direzione lavori comunicherà alla ditta appaltatrice e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento delle fatture presentate e non ancora liquidate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, potendosi provvedere anche d'ufficio. Detto provvedimento di sospensione decadrà al momento in cui dall'Ispettorato del lavoro sia stato accertato l'avvenuto ed integrale adempimento degli obblighi predetti.
10. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta appaltatrice non può opporre eccezione alcuna alla stazione appaltante, né ha titolo né a risarcimento danni.

ART. 10

REGOLE PER I PAGAMENTI E LA FATTURAZIONE

1. Le fatture relative alle prestazioni dovranno essere emesse con cadenza bimestrale posticipata e le stesse dovranno specificare gli importi relativi ai singoli stabili oggetto del servizio. Con la fattura dovrà essere inviato il rapporto di intervento di cui all'art. 4 comma 9, della presente convenzione, escluso che per il servizio svolto presso la sede municipale ove sussiste l'obbligo di timbratura automatizzata del cartellino presenza.
2. Il pagamento del prezzo (inteso come emissione del mandato) avverrà entro 30 giorni dal ricevimento al protocollo comunale delle relative fatture che dovranno essere in formato elettronico, come previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 dd. 3.04.2013; il pagamento rimane comunque condizionato al rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché alla verifica della regolarità contributiva.
3. La parte contraente dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm., comunicando entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, di cui la ditta deve avvalersi per le commesse affidate dal Comune di Tenno, nonché il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

4. L'ufficio comunale comunicherà il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, previsto dall'art. 3, comma 5 della legge 13.08.2010 n. 136 per permettere la tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione e che dovrà essere indicato in fattura;
5. Il Comune procederà d'ufficio alla verifica di regolarità contributiva con il servizio "Durc On Line", dal portale Inail o dal portale Inps;
6. Ai sensi della Legge di Stabilità 2015 (art. 1 co. 629, lett. b), alle fatture emesse agli enti pubblici è applicato il metodo "split payment", che prevede il versamento dell'IVA direttamente all'Erario da parte del cliente (Ente pubblico).
7. Ai fini della fatturazione elettronica il Codice Univoco Ufficio del Comune di Tenno è il seguente: UFBXKB.

ART. 11

CAUZIONE DEFINITIVA

1. La ditta appaltatrice dovrà costituire cauzione definitiva, corrispondente al **5%** dell'importo contrattuale, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per fatto della ditta appaltatrice a causa d'inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, mediante atto di fidejussione bancaria o polizza assicurativa.
2. Resta salva per l'Amministrazione l'espletamento d'ogni altra azione nel caso in cui la cauzione fosse insufficiente.
3. La ditta appaltatrice si obbliga a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.
4. In caso d'inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese della ditta appaltatrice, prevalendone l'importo dal corrispettivo d'appalto liquidato e non ancora erogato.
5. La ditta appaltatrice che non inizierà il servizio nel giorno stabilito s'intende senz'altro decaduto dall'appalto con la perdita della cauzione più avanti definita.
6. La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

ART. 12

VARIAZIONI

1. L'Amministrazione si riserva, inoltre, di variare ulteriormente in aumento o in diminuzione, anche temporaneamente, la consistenza della superficie metrica complessiva oggetto dell'appalto.
2. Nel caso di variazione in diminuzione o in aumento fino al 5% non si procederà a nessuna variazione nel prezzo di aggiudicazione; in caso di variazioni superiori l'Amministrazione provvederà nei limiti e con le modalità previsti dagli artt. 5, 21 comma 2 lett. e), 29 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm.

ART. 13

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dalla legislazione vigente, dalle norme del Codice civile e nei seguenti casi:
 - a) mancata assunzione del servizio entro la data stabilita;
 - b) sia intervenuto a carico della ditta stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;
 - c) ripetute e gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza, di inquinamento e prevenzione infortuni;
 - d) gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità del servizio di pulizia;

- e) cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al servizio appaltato;
 - f) negligenza nell'espletamento del servizio. In particolare la ditta sarà considerata negligente qualora cumulasse nel corso di un semestre penali per un importo pari o superiore ad € **1.000,00** e qualora gli utenti del servizio in parola – dipendenti comunali, amministratori, fruitori degli stabili, personale della scuola primaria – trasmettano al Comune almeno **5 (cinque)** segnalazioni mensili, di ritardi ingiustificati nell'esecuzione degli interventi e/o delle prestazioni e/o menzioni di inadempienze nell'espletamento del servizio di pulizia rispetto a quanto stabilito dal capitolato speciale di appalto sopra citato. Tali segnalazioni dovranno essere accertate dal dipendente comunale incaricato.
 - g) ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi e/o delle prestazioni, tali da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che l'ente appaltante vuole ottenere con il presente appalto;
 - h) mancata presentazione della polizza assicurativa a garanzia e della cauzione definitiva.
2. In caso di grave inadempienza, si farà luogo alla risoluzione del contratto d'appalto con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata.
 3. Nel caso di risoluzione del contratto, rimane stabilito che nessun compenso, indennità o altro spetterà alla ditta assuntrice del servizio, la quale avrà diritto al solo pagamento con i prezzi contrattuali di quanto effettivamente realizzato accertato ed accettato dall'Amministrazione comunale.

ART. 14

INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ

1. Il Comune a mezzo di dipendenti incaricati potrà esercitare la vigilanza sull'andamento dei servizi svolti per accertare le modalità di esecuzione del lavoro.
2. Qualora il servizio di pulizia non sia espletato in conformità al presente capitolato, non siano fornite in tempo utile o comunque entro i termini fissati, le documentazioni e le certificazioni richieste dall'Amministrazione appaltante o non sia data esecuzione alle prescrizioni del personale di vigilanza, la medesima Amministrazione appaltante si riserva di applicare penali, nella misura e con riferimento alle modalità di seguito indicate:
 - € 100,00 per le inadempienze ritenute lievi a insindacabile giudizio dell'Amministrazione a qualunque obbligo derivante dal presente contratto;
 - € 150,00 per inosservanza delle frequenze della pulizia ordinarie presso gli stabili comunali;
 - € 200,00 per inosservanza delle frequenze della pulizia ordinaria presso la scuola primaria;
 - € 200,00 per ritardo immotivato di oltre 7 giorni sulla programmazione delle pulizie straordinarie e/o periodiche.
3. La liquidazione delle penalità sarà effettuata detraendo dalla fattura le penalità contabilizzate con il certificato di pagamento bimestrale.
4. Unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti da parte dell'Amministrazione.
5. Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente, a spese della ditta appaltatrice.
6. Rifusione spese e pagamento danni saranno applicati mediante corrispondente incameramento sulla cauzione definitiva e occorrendo anche mediante ritenute sulle rate del corrispettivo d'appalto non ancora erogate, in sede di predisposizione del pagamento bimestrale.

ART. 15

CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione del rapporto contrattuale, si procederà al tentativo di definizione in via amministrativa, consistente nella sottoposizione della questione alla Giunta comunale. La Giunta comunale decide in via definitiva la posizione che assume il

Comune in ordine alla controversia, con deliberazione da adottarsi sulla base dell'istanza motivata dal contraente e dalle osservazioni del responsabile dei Servizi Tecnico Gestionali del Comune. La deliberazione è adottata entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Decorso inutilmente il termine predetto, l'istanza si intende non accolta, con conferma ad ogni effetto della posizione assunta dal responsabile dei Servizi Tecnico Gestionali del Comune, salvo che la controparte non accetti la decisione anche se tardiva.

2. La definizione delle controversie che dovessero insorgere tra Comune ed impresa nell'interpretazione ed esecuzione del contratto, non composte a norma delle precedenti disposizioni, sarà deferita a tre arbitri che agiranno come amichevoli compositori senza formalità di procedure, inappellabilmente e secondo equità.
3. Gli arbitri saranno nominati uno dal Comune, uno dalla ditta ed il terzo congiuntamente dalle parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Rovereto.

ART. 16 D.U.V.R.I.

1. Poiché l'attività oggetto dell'appalto potrebbe portare a rischi da interferenze tra i dipendenti dell'Amministrazione e gli addetti alle pulizie è necessaria la redazione del D.U.V.R.I. di cui all'art. 26, comma 3, D.lgs. 09.04.2008 n. 81).

ART. 17 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DELLE ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI

1. Per tutto quanto in contrasto con le condizioni specifiche del presente Capitolato d'Appalto, si richiamano a formarne parte integrante:
 - a) le norme del Codice Civile;
 - b) le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria del personale dipendente in base alle vigenti disposizioni;
 - c) le norme per la prevenzione degli infortuni e quelle per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, in base alle vigenti disposizioni;
 - d) le leggi, normative e quant'altro a livello nazionale e provinciale sia inerente all'oggetto del presente appalto;
 - e) le norme in materia di ordinamento contabile previste per i Comuni della Regione Trentino - Alto Adige.

ART. 18 INCOMPATIBILITA'

1. Le norme contenute nel presente capitolato sono soggette a revisione qualora diventassero incompatibili con il rispetto di disposizioni aventi vigore di legge emanate successivamente alla data d'approvazione del presente disciplinare.

ART. 19 SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della ditta appaltatrice.
2. La ditta appaltatrice assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune.